

COMUNE DI TRICESIMO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera C.C. n. 113/1998
Modificato con delibera C.C. n. 32/2000
Modificato con delibera C.C. n. 19/2002
Modificato con delibera C.C. n. 42/2021

CAPO I°
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Articolo 1
Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio del Comune di Tricesimo.

Articolo 2
Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione di leggi, Regolamenti ed ogni altra disposizione nell'interesse generale della vita sociale e della cultura agraria.

Articolo 3
Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P. G. a norma delle disposizioni vigenti.

Il servizio può essere svolto anche da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale.

Articolo 4
Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di Polizia Rurale debbono contenere, ai sensi delle disposizioni vigenti, le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II°
PASCOLO – CACCIA – PESCA

Articolo 5
Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad impedire che lo sbandamento delle greggi o mandrie provochi danni alle proprietà altrui o molestie alle persone.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 6
Attraversamento di abitato con mandrie di qualsivoglia specie

Nel percorrere strade comunali o vicinali i conduttori di mandrie di qualunque specie dovranno attenersi a quanto disposto in merito dall'articolo 184 D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada). In ogni caso le mandrie non potranno occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Articolo 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 843, commi 2^a e 3^a, e 925 del Codice Civile, chiunque venga sorpreso a pascolare senza autorizzazione su terreno privato verrà perseguito ai sensi dell'articolo 636 del Codice Penale.

Articolo 8

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi. La recinzione deve essere tale da impedire in ogni caso l'uscita degli animali dal fondo.

Articolo 9

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da Leggi e Regolamenti speciali. Oltre alle norme emanate con leggi e Regolamenti Regionali valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Capo III°

FABBRICATI RURALI

Articolo 10

Case e fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle ed ogni altro genere di fabbricati rurali si applicano le norme previste dal PRG e dai Regolamenti Comunali in materia di edilizia.

Articolo 11

Stalle e concimaie

Le stalle e le concimaie devono rispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti sanitari nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia.

Articolo 12

Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami ed altro materiale organico (letame) estratti dalle concimaie potrà avvenire qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti.

I mezzi per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle materie di cui sopra devono essere costituiti nel rispetto delle norme di legge vigenti e utilizzati in modo tale da non provocare dispersioni durante il caricamento ed il trasporto stesso.

Lo spargimento dei liquami deve essere effettuato con bottali a bassa pressione, tale, da evitare la formazione aerosoli.

Lo spargimento e lo smaltimento sul suolo ad uso agricolo di liquami o fanghi provenienti da case rurali, stalle o concimaie deve avvenire con il rispetto delle eventuali prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S. competente per territorio. I terreni trattati con liquame ed altro materiale organico o con fertirrigazione dovranno essere arati entro le ventiquattro ore successive, salvo oggettivi impedimenti. Nel periodo tra maggio e settembre, qualora dette operazioni vengano effettuate ad una distanza inferiore a 30 metri da civili abitazioni, non dovranno svolgersi tra le ore 10.00 e le ore 17.00.

Articolo 13 Fertirrigazione

E' consentita la fertirrigazione con l'impiego di acque derivanti dalle reti irrigue consortili o anche con liquami urbani adeguatamente depurati nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 26 2° comma del D.L. n. 152/99.

I terreni trattati con fertirrigazione con liquami organici sono disciplinati secondo quanto specificato al precedente articolo 12.

CAPO IV° FOSSI E CANALI – MURI DI CONTENIMENTO – MANUTENZIONE STRADE – RAMI PROTESI – ARATURE – SPIGOLATURE

Articolo 14 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsivoglia natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Analogamente è vietato limitare il normale deflusso delle acque scaricando o depositando nei fossi e nei canali materiale di qualunque natura.

Articolo 15 Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

La manutenzione e l'eventuale ripristino dei fossi delle strade comunali e vicinali sarà curata dal Comune. I frontisti devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, foglie, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata.

Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada.

In caso di trascuratezza od inadempienza degli obbligati, ferma restando la sanzione per la violazione accertata, il Comune potrà assegnare agli stessi un termine per l'esecuzione dei lavori dopo di che farà eseguire i lavori a spese degli inadempienti.

Articolo 16 Canali ed altre opere consortili

In caso di esistenza di consorzi per l'irrigazione o simili, per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione od allo scolo delle acque, si applicano le norme in materia del Regolamento del Consorzio.

Articolo 17 Muri di contenimento

Quando i terreni si trovano ad una quota superiore rispetto a quella della sede stradale ed esistano muri di contenimento o manufatti simili aventi la stessa funzione, i proprietari ed i conduttori dei fondi devono curare la manutenzione al fine di evitare crolli, anche parziali, dei muri in questione. In caso di trascuratezza od inadempienza degli obbligati, ferma restando la sanzione per la violazione accertata, il Comune potrà far eseguire i lavori a spese degli inadempienti.

Articolo 18

Manutenzione delle strade

La manutenzione delle strade comunali e vicinali spetta, ai sensi degli articoli 2 e 14 D.Lgs 285/1992 al Comune.

La manutenzione delle strade interpoderali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza.

Le strade interpoderali devono essere tenute sgombre da qualsiasi ostacolo a salvaguardia del libero transito dei mezzi agricoli.

Senza preventiva autorizzazione della competente autorità, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali.

Articolo 19

Recisione di siepi e rami protesi

I proprietari ed i conduttori dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade.

I rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un'altezza inferiore a quattro metri riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito debbono essere tagliati e le ramaglie asportate.

Quando, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sul suolo pubblico alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione provenienti dai terreni vicini, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese al proprietario.

Articolo 20

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi in prossimità del ciglio di dette strade ma devono formare lungo di essere un'adeguata capezzagna per volgere l'aratro, le bestie o qualsivoglia mezzo agricolo senza danni alle strade e loro pertinenze (siepi e fossi compresi). In ogni caso la distanza dal ciglio della strada non potrà essere inferiore a m. 2 (due).

Analogamente, per nessuna ragione la coltivazione e la semina potranno avvenire ad una distanza inferiore a due metri dal ciglio stradale, e dei fossi nonché dei corsi d'acqua.

Articolo 21

Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche spogliati completamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta di controllo.

Articolo 21 BIS

Interventi sugli elementi naturali paesaggistici

Nelle zone extraurbane, così come definite dal piano degli elementi naturali e paesaggistici del Comune di Tricesimo, rientrano negli interventi disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale quelli contemplati dall'art. 7.9 della normativa delle zone extra-urbane del piano suddetto e più in particolare:

- Gli interventi sui beni di rilevanza urbanistico ambientale che comportano una riduzione di Vap. inferiore a 5000 Vap;
- La pratica del motocross e la circolazione fuoristrada di autoveicoli e motoveicoli non autorizzata;
- La piantumazione di specie arboree ed arbustive alloctone ove non consentito dal piano medesimo.

Nelle zone urbane, così come definite dal piano degli elementi naturali e paesaggistici del Comune di Tricesimo, rientrano negli interventi disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale quelli contemplati dall'art. 3 del regolamento del verde urbano del piano suddetto e più in particolare:

- Gli interventi su aree scoperte ed aree verdi esistenti o di nuova realizzazione;
- Gli interventi sugli alberi monumentali o di valore paesaggistico ambientale che comportino un decremento del valore ornamentale inferiore a 516,46 €.

Per una maggiore specificazione normativa, istruttoria e sanzionatoria degli interventi di cui sopra si rimanda agli elaborati del piano degli elementi naturali e paesaggistici del Comune di Tricesimo

CAPO V° TRATTAMENTO DI TERRENI E COLTURE CON PRESIDI SANITARI

Articolo 22 Personale autorizzato all'uso di presidi sanitari

L'utilizzo in agricoltura di insetticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti simili deve essere svolto secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Il titolare del patentino per l'uso dei suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

Articolo 23 Limiti d'impiego di fitofarmaci

Negli appezzamenti soggetti a trattamento con prodotti antiparassitari pericolosi per la salute pubblica, è vietato effettuare colture promiscue (ad esempio vigneto ed ortaggi).

In ogni caso deve essere adottata ogni cautela in rispetto dei tempi minimi di carenza dei fitofarmaci eventualmente impiegati.

Articolo 24 Modalità d'uso dei presidi sanitari

Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici, aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

I trattamenti con prodotti fitosanitari, effettuati con atomizzatori e nebulizzatori, sono consentiti solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni ed edifici residenziali e superiori a 10 metri da altri luoghi pubblici e loro relative pertinenze.

Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie e arboree possono essere effettuati in assenza di vento con l'impiego di irroratrici a bassa pressione o lancia a mano nei vigneti e nei frutteti. E' ammesso l'uso delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, girasole, colza e incolti, ecc..)

E' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive in falda.

Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari, ammessi dalla normativa vigente, nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

La preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori, non devono essere effettuati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

I mezzi adibiti al trasporto e alla distribuzione delle miscele di cui sopra, devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.

E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

Il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non dovrà essere adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni; inoltre è necessario adottare tutti gli accorgimenti volti ad evitare la contaminazione del suolo, quali vasche di contenimento, pavimentazioni idonee e interventi similari.

Articolo 25

Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei

I trattamenti con mezzi aerei devono essere autorizzati dalla Regione, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.S., caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

CAPO VI°

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Articolo 26

Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

1. Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, può impartire di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

2. Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte dall'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Articolo 27

Cartelli per esche avvelenate

Fatte salve ulteriori disposizioni dettate dalle Autorità Sanitarie, è fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare, lungo i

confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle ben visibili recanti la scritta "attenzione esche avvelenate" o simili.

CAPO VII° MALATTIE DEL BESTIAME

Articolo 28 Obbligo di denuncia

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco e alle Autorità veterinarie qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

Articolo 29 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui viene fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

Articolo 30 Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito e non inzaccherato.

I proprietari ed i conduttori di animali sono tenuti ad uniformarsi a tutte le norme impartite dalle autorità sanitarie.

CAPO VIII° RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Articolo 31 Colture agrarie – Limitazioni

Nel rispetto di quanto disposto da Leggi e/o altri regolamenti, ciascun proprietario o conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo o grave incomodo per i vicini.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può emettere ordinanze per determinare modalità e limiti nelle colture e nell'allevamento del bestiame.

Articolo 32 Accensione di fuochi

Fatte salve ulteriori limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie, ramaglie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

I fuochi dovranno comunque essere di modeste dimensioni e dovranno essere costantemente tenuti sotto controllo da almeno una persona. In nessun caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento.

Al fine di limitare i disturbi il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare l'accensione di fuochi in determinate ore del giorno a seconda della stagione.

L'accensione dei fuochi è comunque ammessa solo ai fini agronomici per disinfezione e/o disinfestazione dei terreni o dei residui di colture.

CAPO IX° SANZIONI

Articolo 33 Sanzioni pecuniarie

Chiunque violi il presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una somma di Lit. 150.000 (centocinquantamila lire) per le violazioni agli articoli 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 e Lit. 300.000 (trecentomila lire) per le violazioni agli articoli 15, 20 e 25.

Articolo 34 Rimessa in pristino

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 35 Omessa ottemperanza di ordinanze sindacali

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco in materia di Polizia Rurale, salvi i casi previsti dall'articolo 650 del Codice Penale o dalle altre Leggi e Regolamenti Generali o speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di Lit. 200.000 (duecentomila lire).

Articolo 36 Oblazioni contestuali

Le sanzioni amministrative alle disposizioni del presente Regolamento possono essere conciliate direttamente nelle mani dell'Agente accertatore mediante versamento della somma prevista dal Regolamento stesso.

Regolamento di polizia rurale